
**SCAMBIO DI NOTE
FRA ITALIA E LA GRAN BRETAGNA
RELATIVO ALL'ESTENSIONE ALL'ISOLA DI JERSEY
DELLA CONVENZIONE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 28 NOVEMBRE 1951
(ROMA, 1 - 19 MAGGIO 1958)**

British Embassy

Rome, May 1, 1958

Your Excellency,

1. I have the honour, upon instructions of Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, to refer to the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic on Social Insurance signed at Rome on the 28th of November, 1951, and to propose that the application of the said Convention should be extended to the Island of Jersey, and that for that purpose:

(a) The Island of Jersey shall be deemed to be included in the territory specified in relation to the United Kingdom in paragraph 1 of Article 1 of the Convention;

(b) The States of Jersey Insular Insurance Committee shall be included among the authorities specified in relation to the United Kingdom in paragraph 4 of Article 1 of the Convention;

(c) the Insular Insurance (Jersey) Law, 1950, shall be deemed to be included in the United Kingdom legislation specified in sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention.

2. If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect should be regarded as constituting an Agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force upon a date to be agreed between the two Governments following the completion of all necessary legislative action.

3. I have further to suggest that this Agreement should remain in force until the 31st of December, 1958, and thereafter from year to year, subject to three months' notice of termination by either party before the expiry of any such yearly period, or until the aforesaid Convention on Social Security between the Governments of the United Kingdom and Italy is terminated, whichever is the earlier.

4. I shall be grateful if Your Excellency will inform me whether the proposals contained in paragraphs 1, 2 and 3 above are acceptable to the Italian Government.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration.

Ashley Clarke

His Excellency
Signor Giuseppe Pella

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 19 maggio 1958

Signor Ambasciatore,

Il 1° maggio 1958 Ella si è compiaciuta inviarmi una Nota del seguente tenore:

«Ho l'onore, su istruzioni del Principale Segretario di Stato degli Affari Esteri di Sua Maestà, di riferirmi alla convenzione fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il Governo

della Repubblica Italiana sulle assicurazioni sociali firmata a Roma il 28 novembre 1951 e di proporre che l'applicazione della predetta Convenzione venga estesa all'isola di Jersey e che a questo fine:

- a) l'Isola di Jersey sarà considerata, come inclusa nel territorio precisato, nei riguardi del Regno Unito, nel paragrafo 1) dell'articolo 1 della Convenzione;
- b) lo «States of Jersey Insular Insurance Committee» sarà incluso fra le Autorità precisate, nei riguardi del Regno Unito, nel paragrafo 4) dell'articolo 1 della Convenzione;
- c) la «Insular Insurance (Jersey) Law, 1950» sarà considerata come inclusa nella legislazione del Regno Unito precisata nella lettera a) del paragrafo 1) dell'articolo 2 della Convenzione.

2. Se la proposta suddetta può essere accettata dal Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di suggerire che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza al riguardo siano considerate come costituenti un Accordo in materia fra i due Governi, tenuto conto del perfezionamento di ogni necessaria formalità legislativa.

3. Propongo inoltre che questo Accordo rimanga in vigore fino al 31 dicembre 1958 e successivamente di anno in anno, a meno che una delle Parti ne notifichi la cessazione tre mesi prima della fine di ogni periodo annuo, sempre che nel frattempo non venga a cessare la validità della predetta Convenzione sulla sicurezza sociale fra i Governi del Regno Unito e l'Italia, nel qual caso il termine più vicino prevarrà.

4. Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà informarmi se le proposte di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che precedono possono essere accettate dal Governo Italiano».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano è d'accordo che le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della Nota sopra riportata costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Signor ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Pella

A Sua Eccellenza
Sir Ashley Clarke
Ambasciatore di Gran Bretagna
ROMA

**SCAMBIO DI NOTE
FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA
RELATIVO ALL'ESTENSIONE ALLE ISOLE DI GUERNSEY, ALDERNEY, HERM E JETHOU, DELLA
CONVENZIONE
SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 28 NOVEMBRE 1951
(ROMA, 7 GIUGNO 1967)**

BRITISH EMBASSY

Rome, 7 June, 1967

Your Excellency,

1. I have the honour to refer to the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic on Social Insurance, signed at Rome on the 28th of November, 1951, and on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs to propose that the application of the said Convention should be extended to Guernsey and that for that purpose:

- a) the Island of Guernsey, Alderney, Herm and Jethou shall be deemed to be included in the territory specified in relation to the United Kingdom in par. 1 of Art. 1 of the Convention;
- b) the States of Guernsey Insurance Authority shall be included among the authorities specified in relation to the United Kingdom in par. 4 of Art. 1 of the Convention;
- c) the Social Insurance (Guernsey) Law, 1964, shall be deemed to be included in the United Kingdom legislation specified in sub-paragraph a of par. 1 of Art. 2 of the

Convention.

2. If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force on the 1st of July, 1967.

3. I have further to suggest that this Agreement shall remain in force until the 31st of December, 1967, and thereafter from year to year, subject to three months' notice of termination by either Party before the expiry of any such yearly period, or until the aforesaid Convention on Social Insurance between the Government of the United Kingdom and the Government of Italy is terminated, whichever is the earlier.

4. I shall be grateful if Your Excellency will inform me whether the proposals contained in paragraphs 1, 2 and 3 above are acceptable to the Italian Government.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration

Schuckburgh

His Excellency
On. Amintore Fanfani,
Minister for Foreign Affairs.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 7 giugno 1967

Signor Ambasciatore,

il 7 giugno 1967 Vostra Eccellenza si è compiaciuta inviarmi una Nota del seguente tenore:

1. «Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica italiana sulle assicurazioni sociali, firmata a Roma il 28 novembre 1951, e, su istruzioni del Principale Segretario di Stato degli Affari Esteri di Sua Maestà, di proporre che l'applicazione della predetta Convenzione venga estesa a Guernsey e che a questo fine:

a) le isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou saranno considerate come incluse nel territorio precisato, nei riguardi del Regno Unito, nel paragr. 1, dell'art. 1 della Convenzione;

b) lo «State of Guernsey Insurance Authority» sarà incluso fra le Autorità precisate, nei riguardi del Regno Unito, nel paragr. 4 dell'art. 1 della Convenzione;

c) la «Social Insurance (Guernsey) Law, 1964» sarà considerata come inclusa nella legislazione del Regno Unito precisata nella lett. a) del paragr. 1 dell'art. 2 della Convenzione.

2. Se la proposta suddetta può essere accettata dal Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di suggerire che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza al riguardo siano considerate come costituenti un accordo in materia fra i due Governi che entrerà in vigore il 1° luglio 1967.

3. Propongo inoltre che questo Accordo rimanga in vigore fino al 31 dicembre 1967 e successivamente di anno in anno, a meno che una delle Parti ne notifichi la cessazione tre mesi prima della fine di ogni periodo annuo, sempre che nel frattempo non venga a cessare la validità della predetta Convenzione sulla sicurezza sociale fra i Governi del Regno Unito e d'Italia, nel qual caso il termine più vicino prevarrà.

4. Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà informarmi se le proposte di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che precedono possano essere accettate dal Governo italiano.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede e di confermare che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiscono un accordo tra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Fanfani

A Sua Eccellenza

30/12/2010

JERSEY - ISOLE DEL CANALE

Sir Evelyn Shuckburgh
Ambasciatore di Gran Bretagna
ROMA
